

Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 21/04/2023	Parere del revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e nella delibera Arera n. 15/2022
-----------------	--

La sottoscritta Silvia Bresciani, nominata Revisore Unico del Comune di Carbonara al Ticino per il triennio 2021/2023 con deliberazione n. 24 del 22/12/2020, esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Esaminata attentamente, in ogni sua componente, la proposta di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti presentata dall'ufficio ragioneria;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- L'art. 239 rubricato "Funzioni dell'organo di revisione" commi 1, lettera b), n. 7) il quale dispone che: "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; e 1-bis il quale dispone che: "Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consigliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione."

Vista la L. 160 del 27 Dicembre 2019 rubricata "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare l'art. 1 commi 738 e seguenti, evidenziando che il comma 738 dispone che: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi,

e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Considerato che:

- è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».
- l'adozione del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della TARI si è reso necessario a seguito delle variazioni intervenute nelle norme legislative emanate in materia, in particolar modo con la legge 118/2022 e con le disposizioni attuative contenute nella deliberazione n. 15/2022 di Arera.

Visto il testo dell'adottando **Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti**, che si compone di n. 37 articoli;

Visti i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario –di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, per l'adozione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Silvia Bresciani

